



907/13
343/4
1013
535
6-5-2014

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 907/C/2013

REG. DEP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RHO

Nella persona del Giudice Dott. Marco Cavalleri

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

Da

██████████ ██████████, CF: ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico, nel cui studio in Rho al L.go Kennedy 1 ha eletto domicilio

ATTORE

Contro

██████████, CF: ██████████, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████ nel cui studio in ██████████ ha eletto domicilio

CONVENUTO

CONCLUSIONI

- per parte attrice: come da foglio allegato al verbale del 28-5-2014

Handwritten signature

- per parte convenuta, come da foglio allegato al verbale del 28-5-2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la sig.ra [REDACTED] al fine di sentirla condannare alla restituzione delle somme versate alla medesima a seguito della sentenza n. 549/2010 del Tribunale di Rho, successivamente riformata dalla Corte di Appello di Milano, con pronuncia n. 3077/2012

Alla prima udienza parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando le avverse domande ed avanzando domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di tassa di registro

Il giudice autorizzava – quindi - le parti a precisare le conclusioni, al fine di trattenere la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudicante, con riguardo alle domande avanzate dalle parti, segnala quanto segue:

- l'attore domanda è diretta ad ottenere il rimborso della somma di €. [REDACTED], pari a quanto versato alla qui convenuta a titolo di spese di lite, liquidate in sede di giudizio avanti il Tribunale di Rho, nonché dell'importo di €. [REDACTED], pari ai 2/3 della corrisposta tassa di registro
- il presente giudizio si è reso necessario, in quanto la Corte di Appello – nonostante la domanda in tal senso avanzata dall'odierno attore – non si è pronunciata sulla richiesta di restituzione di quanto corrisposto alla sig.ra [REDACTED], a titolo di spese di lite, a seguito della riformata decisione di primo grado,
- la convenuta – nel costituirsi – ha eccepito come l'attore avrebbe dovuto procedere con ricorso in Cassazione, ovvero con ricorso per correzione di errore materiale, al fine di ovviare all'omissione di cui sopra
- le doglianze della convenuta non risultano, però, condivisibili, in quanto – sulla base della giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione (Vedi Cass. Civile 11-6-2008 n. 15461: "In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme

versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; da tanto consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette, in tale qualità, di pronunciarsi sul punto, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omessa pronuncia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato." – conforme Cass. Civile 10-5-2002 n. 6731) - nel caso in cui il giudice d'appello non si è pronunciato espressamente sul punto di cui qui si discute, la parte condannata in primo grado, per recuperare quanto versato in esecuzione della sentenza poi riformata, aveva due strade percorribili e cioè: proporre nuova domanda restitutoria in separato giudizio, ovvero impugnare la sentenza d'appello con ricorso in Cassazione in ragione dell'omessa pronuncia,

- la parte attorea, pertanto, in presenza di una omessa pronuncia sul punto, né in dispositivo, né in motivazione (circostanza, questa, che preclude anche il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto la citata sentenza n. 2662/2013 della Corte di Cassazione disciplina il ben diverso caso, in cui il giudice d'appello ha meramente ommesso di pronunciarsi sulla restituzione nel dispositivo di sentenza, trattando – tuttavia – l'aspetto di cui qui si discute in motivazione) aveva titolo per procedere in questa sede alla richiesta di rimborso delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado
- la domanda attorea – apparendo provato, oltre che non contestato, l'effettiva corresponsione alla convenuto della somma di €. ████████ – dovrà – quindi – trovare accoglimento
- passando a considerare le domande relative alla tassa di registro, si rileva che effettivamente entrambe le parti hanno proceduto a pagare la medesima tassa di registro (in data 10-7-2013 la convenuta ed in data 25-7-2013 l'attore, come da documentazione in atti)
- posto che la parte che ha successivamente corrisposto la tassa di registro (e cioè l'odierno attore) ha diritto di ottenere il relativo rimborso da parte della Agenzia delle Entrate (ipotesi per cui tale parte si sta adoperando, visto l'inciso di cui sub pag. 6 delle note conclusive), la

domanda diretta ad ottenere il pagamento della somma di €. [redacted] per le ragioni sopra esposte andrà disattesa

- parte convenuta – invece – avrà titolo per ottenere la restituzione della quota di 1/3 della suddetta tassa – pari ad €. [redacted] – avendo il giudice d'appello compensato per 1/3 le spese del giudizio di primo grado fra le parti

Atteso quanto sopra, pertanto, parte convenuta andrà condannata al pagamento della somma di (€. [redacted] - €. [redacted] =) €. [redacted], oltre ad interessi di legge dalla data di versamento (16-11-2010, come da doc. 3 attoreo) al saldo

Questo giudice non reputa, invece. Dovuta la rivalutazione monetaria, non apprendo provato il maggior danno ex art. 1224 c.c.

Atteso il principio della soccombenza (le domande attoree, con la sola eccezione di poche decine di euro, hanno, infatti, trovato accoglimento) parte convenuta dovrà essere – altresì - condannata al pagamento delle spese di lite, nella misura che verrà quantificata in dispositivo, alla luce del DM n. 55/2014, dell'effettivo valore della controversia, dell'attività posta in essere e del pregio della medesima.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rho

definitivamente pronunciando sulle domande, svolte dalle parti, nei rispettivi scritti difensivi, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- Dichiarata tenuta la sig.ra [redacted] a pagare, in favore di parte attrice, la somma €. [redacted],
- Dichiarata tenuto il sig. [redacted] a pagare, in favore della convenuta, la somma di €. [redacted]
- Previa compensazione parziale fra le somme di cui sopra, dichiara tenuta e quindi condanna la qui convenuta al pagamento, in favore dell'attore, del residuo importo di €. [redacted], oltre ad interessi di legge dal 16-11-2010 al saldo

Q


- Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese legali, in favore di parte attrice, che liquida in €. [redacted] per anticipazioni, ed in €. [redacted] per competenze (e precisamente €. [redacted] per fase di studio, €. [redacted] per fase introduttiva, €. [redacted] per fase istruttoria ed €. [redacted] per fase decisoria) oltre a rimborso forfettario 15%, nonché ad IVA (se ed in quanto dovuta) e CPA, come di ragione,

Così deciso in Rho il 128-5-2014

Il Giudice di Pace di Rho



**IL GIUDICE DI PACE
COORDINATORE**
Dott. Marco Cavalleri



Handwritten signature: *Marco Cavalleri*
Official stamp: *Giudice di Pace di Rho*
Handwritten signature: *Marco*